



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

CAPITOLATO SPECIALE

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO A LOTTI DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LE RESIDENZE, LE MENSE UNIVERSITARIE E UFFICI DELL’AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
GARA N. 8091111**

LOTTO N.1 FIRENZE CIG: 8679506AED

LOTTO N.2 PISA CIG: 86795238F5

LOTTO N.3 SIENA CIG: 8679543976

Articolo 1 – Definizioni

Per “Ditta”, “Impresa” o “Aggiudicatario” s’intende la Società risultata aggiudicataria del servizio di cui al presente Capitolato speciale d’appalto, di seguito denominato CSA.

Per “Stazione Appaltante”, “Committente” o “Azienda” s’intende l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida alla Società il servizio oggetto del presente CSA.

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto l’affidamento a lotti del servizio di lavanderia aziendale (lavaggio, con utilizzo di detersivi a norma di legge, stiratura e impacchettatura con plastica trasparente) e noleggio di biancheria varia, per le Residenze, le Mense Universitarie, per gli Uffici aziendali e per alcune categorie di dipendenti delle sedi di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda DSU Toscana, suddiviso per lotti come specificato nei modelli allegati (Modello 1 - Lotto Firenze; Modello 2 - Lotto Pisa; Modello 3 - Lotto Siena).

La Ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti il presente appalto, oltreché dei luoghi interessati dal servizio e s’impegna ad effettuare la prestazione in conformità all’offerta presentata in sede di gara che sarà considerata parte integrante del relativo contratto di appalto.

Articolo 3 - Durata dell’appalto

Il contratto in oggetto avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data in esso prevista di effettivo inizio del servizio.

La Ditta è soggetta ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente CSA, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante comunicazione a mezzo PEC e provvedere alla prosecuzione del servizio nel modo che riterrà più opportuno.

Il termine concesso alla Stazione Appaltante per esercitare la facoltà di cui al comma precedente è stabilito entro il trentesimo giorno dalla scadenza del periodo di prova.

La Ditta è obbligata ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all’individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario del servizio e per un periodo massimo di sei mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Articolo 4 – Importo dell’appalto

L’importo complessivo dell’appalto è quello dall’offerta economica della Ditta risultata aggiudicataria per ciascun lotto.

L’importo triennale presunto complessivo di Euro 150.000,00 oltre IVA è così suddiviso:

LOTTO 1 Firenze: Importo a base d’asta Euro 71.800,00 oltre IVA;

LOTTO 2 Pisa: Importo a base d’asta Euro 37.000,00 IVA;

LOTTO 3 Siena: Importo a base d’asta Euro 41.200,00 oltre IVA.

L’Azienda pagherà solo le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni del personale impiegato nell’esecuzione del servizio, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente CSA inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell’appalto

Il servizio di lavanderia, noleggio e sanificazione aziendale oggetto dell’appalto si articola per singolo lotto come descritto negli allegati Modelli n.1, n.2 e n.3 al presente CSA.

SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il procedimento del lavaggio dovrà garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi sporco e di macchia compatibilmente a corrette procedure di lavaggio per tipologia di biancheria;
- l'igienizzazione dei capi ai sensi della normativa vigente, anche in materia di prevenzione del contagio da COVID 19;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti;
- l'eliminazione di tutti gli odori;
- l'eliminazione di qualsiasi elemento estraneo (peli, oggetti, etc.).

La biancheria dovrà essere lavata fino a completa rimozione della macchia. Nel caso in cui l'Azienda verifichi il non perfetto servizio di lavaggio la ditta sarà obbligata a ripetere gratuitamente l'operazione sui medesimi capi.

La ditta dovrà, durante l'esecuzione del servizio, usare attrezzature e detergenti appropriati e a norma di legge, ecocompatibili e di facile smaltimento. Questi ultimi dovranno essere tali da non produrre danni o affezioni di qualsiasi genere sia al personale dell'Azienda che agli ospiti delle Residenze Universitarie ed agli utenti dei Servizi Ristorazione.

Il Committente, anche attraverso il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, si riserva la facoltà di operare controlli circa la corrispondenza della biancheria trattata alle norme di qualità. In casi di difformità potrà imporre alla Ditta l'introduzione di particolari tecniche di lavaggio o l'uso di determinate procedure ritenute utili per il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

La Ditta dovrà provvedere all'opportuna divisione della biancheria secondo il tipo, ciò per adottare per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, e piegatura più idoneo ad ottenere il miglior risultato sia dal punto di vista del lavaggio che della conservazione dei capi.

I capi puliti ed igienizzati dovranno essere perfettamente contenuti in un involucro chiuso che garantisca il mantenimento delle condizioni igieniche, e corredato da un tagliando di controllo con l'indicazione del tipo di prodotto e delle quantità. In particolare i teli destinati alle mense dovranno essere contenuti in involucri sottovuoto contenenti possibilmente 5 (cinque) teli per confezione.

SERVIZIO DI NOLEGGIO

I capi oggetto di noleggio, indicati nei Modelli n.1 e n.2 al presente CSA, devono essere marchiati con il logo della ditta fornitrice per non confonderli con quelli di proprietà del Committente. La ditta aggiudicataria dovrà consegnare presso le varie Residenze Universitarie Studentesche interessate al servizio di noleggio, un quantitativo di biancheria da letto tale da consentire una scorta sufficiente per i relativi cambi.

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE

L'Azienda si riserva la possibilità durante la durata contrattuale di richiedere il servizio di sanificazione materassi singoli e componenti di arredo in tessuto da effettuare anche in loco mediante utilizzo di apposite attrezzature (divani, poltrone, sedie da scrivania, etc.).

I generi, oggetto del presente appalto, dovranno essere consegnati, franchi e liberi da ogni spesa ed aggravio, ai magazzini dei vari servizi del Committente; si precisa, a tal fine, che in merito alla consegna della biancheria pulita, dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto idonei a tale attività.

I Coordinatori delle varie strutture del Committente, o loro delegati, provvederanno a comunicare alla Ditta i quantitativi della biancheria da ritirare e consegnare, nei giorni e nelle ore che verranno stabiliti successivamente, secondo le frequenze previste nei modelli n.1, n.2 e n.3 allegati al presente capitolato.

Le consegne effettuate negli orari o nei giorni non concordati non verranno accettate. Gli addetti al magazzino del Committente riceveranno la biancheria lavata controllandone la perfetta corrispondenza alle prescrizioni del presente CSA.

Nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità di biancheria ritirata e divisa per tipo e la quantità di biancheria riportata già lavata.

Ogni prelievo e consegna degli articoli oggetto d'appalto, dovrà essere sempre comprovato da apposito documento, sottoscritto dalla ditta e da un addetto del Committente. In caso di perdita, o non riconsegna, di alcuni capi o sostituzione con altri non di proprietà dell'Azienda, per negligenza della ditta appaltatrice, questa sarà chiamata a risarcire il danno all'Azienda.

La Ditta è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, alle sedi od ai beni di proprietà del Committente.

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni verificatisi durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda, fino alla data della consegna, fatta salva la responsabilità dell'Azienda per perdite e danni ad essa imputabili.

Articolo 6 – Verifica di conformità della la prestazione

La verifica di conformità delle prestazioni si realizza attraverso:

- verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;

- verifica di conformità definitiva.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione/RUP o tramite suo assistente direttamente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e del presente CSA.

Qualora venissero constatate delle irregolarità la Stazione Appaltante ne darà comunicazione alla Ditta la quale entro 10=(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà procedere all'espletamento delle attività non eseguite, o eseguite in maniera non soddisfacente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del Contratto di appalto.

Articolo 7 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Aggiudicatario rinunci all'aggiudicazione la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo articolo 9, a darne comunicazione all'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento dei danni eventualmente subiti, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 8 - Subappalto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 qualora l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può essere autorizzato.

Articolo 9 - Deposito cauzionale e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto la Ditta dovrà presentare cauzione definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dalla Stazione Appaltante comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si obbliga a tenere sollevata e indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione dall'esecuzione del servizio di cui al presente CSA.

Articolo 10 - Modifica del contratto

Secondo quanto previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicatario;
- b) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Aggiudicatario;
- c) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- d) impiego di personale non dipendente dell'Aggiudicatario;
- e) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f) cessione del contratto a terzi;
- g) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto
- i) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati dall'Aggiudicatario;
- j) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda a mezzo PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi previsti dal presente articolo l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all'articolo 9 che viene incamerata dall'Azienda ed è fatto per essa salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Articolo 12 – Recesso

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016.

Essa si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa comunicazione alla Ditta con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

In caso di recesso la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Articolo 13 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze come attestato dal RUP, sentito il RSPP. Di conseguenza non è stato redatto il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I..

La Ditta è in ogni caso tenuta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Preliminarmente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà in capo all'Aggiudicatario con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. n.38/2007.

Articolo 14 – Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Enrico Carpitelli, Dirigente Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda.

Articolo 15 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica. Le spese saranno poste a carico della Ditta aggiudicataria.

La stipula del contratto dovrà intervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni nella L. n.120/2020, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna del servizio di cui al presente CSA in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32 D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente CSA si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di derrate alimentari, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Allegati:

- Capitolato Prestazionale Lotto n.1 Firenze
- Capitolato Prestazionale Lotto n.2 Pisa
- Capitolato Prestazionale o Lotto n.3 Siena